Sorveglianza metalli preziosi

DEFINIZIONI

Metalli preziosi: platino, palladio oro e argento (art. 1 comma 1. d. lgs. 251/1999)

Titolo: il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metali componenti la lega

Marchio di identificazione: il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la sede legale.

Titoli legali:

- platino: 950, 900, 850
- palladio: 950, 500
- oro: 750, 585, 375
- argento: 925, 800

DIVIETI

- I produttori, gli importatori e i commercianti non devono vendere oggetti di metallo prezioso privi di marchio e di titolo.

- I commercianti non devono detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita senza marchio e titolo.

VIGILANZA

Le operazioni di sorveglianza vengono effettuate dal personale avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria presso i fabbricanti e i commercianti di oggetti in metallo prezioso.
Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 25, il suddetto personale ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

- prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggio da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 251/1999;
- verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
- controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

Del prelevamento viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenti.

SANZIONI

Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1.549,00 (art. 25 lett. a d. lgs. 251/1999).

Chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso con titolo legale inferiore a quello impresso è

soggetto alla sanzione amministrativa da euro 309,00 a euro 3.098,00 (art. 25 lett. b d. lgs. 251/1999).

Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti in metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 309,00 (art. 25 lett. c d. lgs. 251/1999).

Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla Camera di commercio è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 309,00 (art. 25 lett. e d. lgs. 251/1999).

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, **alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi** (articolo 26.2, Decreto Legislativo 251/99).

Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, numero 689.

SEQUESTRO

Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi di identificazione e del titolo, si procede al sequestro dei relativi oggetti ed all'inoltro all'autorità giudiziaria (articolo 56.1, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro (articolo 56.2, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 [1] - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 [2] - Regolamento recante norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Allegati Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 [1]
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 [2]
Contatti

Ufficio Metrico **[3]**

Unità organizzativa Ufficio Metrico
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573045
PECregolazione@ao.legalmail.camcom.it
Orarida lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:
Dirigente: Dott.sa Laura Morelli
Ispettore metrico: Patrizia Demartini
Ispettore metrico: Matteo Magro
Segreteria: Vera Verthuy

Ultima modifica: Venerdì 12 Gennaio 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Media: 5 (1 voti)

Rate

Source URL: https://www.ao.camcom.it/it/ufficio-metrico/metalli-preziosi/sorveglianza-metalli-preziosi

Collegamenti
[1] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/2_d_lgs_n_251_1999_6388.pdf
[2] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/1_dpr-30-maggio-2002-n_-150_6389.pdf
[3] https://www.ao.camcom.it/it/contatto/ufficio-metrico